

Un quesito su rapporto tra procedura di VIA e di AIA

Domanda: in quale rapporto si pone la procedura di VIA rispetto a quella di AIA? E' corretto sostenere che la procedura di AIA abbia assorbito quella di VIA, vista l'ampiezza delle valutazioni svolte nel corso di quest'ultima procedura?

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Al quesito proposto, di sicuro interesse, deve risponderci in senso negativo.

Come significato dalla più recente e consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, nell'impostazione originaria l'impatto ambientale di un'opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA. Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera o il funzionamento dell'impianto.

Con l'introduzione dell'AIA - che rappresenta lo strumento cardine di cui si è dotata l'Unione Europea per l'attuazione di politiche ambientali che mirino a realizzare la riduzione complessiva, non limitata a singoli interventi sull'ambiente, dell'inquinamento industriale - tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo. Nell'AIA sono tra l'altro confluite (v. allegato II del D.lgs. 59/2005) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l'autorizzazione allo scarico di cui al D.lgs. 152/1999, l'autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del D.lgs. 22/1997, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del D.lgs. 22/1997. Tuttavia è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell'AIA e ne condiziona il contenuto (cfr. artt. 5 comma 12 e 7 comma 2 del D.lgs. 59/2005).

Dispone infatti l'art.5 comma 12 che *“Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto.*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale".

A sua volta, l'art.7 comma 2 recita nei termini che seguono: *"In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione"*.

Le norme sono chiare e non si prestano, per gli effetti, a difformi interpretazioni.

Peraltro, è evidente che l'ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all'AIA vada a riflettersi sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell'AIA. L'impatto ambientale di un'opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell'AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (cfr. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005).

Non a caso, come chiarito dal Tar Lombardia (BS) nella sentenza 22 gennaio 2010 n.211, *"il fatto che la VIA e l'AIA tendano a formare un unicum non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell'opera o dell'impianto. Chi si oppone alla localizzazione scelta (o al giudizio circa l'idoneità dell'area a sostenere le modifiche strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull'AIA. D'altra parte l'impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall'impugnazione del rilascio dell'AIA, perché l'oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all'AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest'ultima che stabilisce a quali condizioni l'impatto ambientale sia accettabile"*.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Del resto, l'autorizzazione integrata ambientale è, secondo la definizione di cui all'art 2 lett. 1) del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 *"il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto"*, che si inquadra tra le *"misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso"* (cfr. art.1 comma 1 del D.lgs. n. 59/2005 cit.) .

Si tratta, dunque, di un provvedimento che (sostituendosi, tra l'altro, a tutte le preesistenti autorizzazioni ambientali di cui all'All. II del citato decreto legislativo) incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali.

Pubblicato il 16 luglio 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.